

INFORMAZIONE - CONFRONTO – CONTRATTAZIONE

CCNL 2019/21

➤ **Informazione a livello di istituzione scolastica ed educativa:** cosa prevedono gli artt. 5 e 30 del CCNL 2019/21 *(che hanno sostituito interamente gli artt. 5 e 22 del CCNL 2016/18).*

L'informazione:

- è data dal **dirigente scolastico** in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico, **e comunque non oltre il 10 settembre di ciascun anno;**
- è resa **preventivamente** e **in forma scritta** dal dirigente scolastico ai soggetti sindacali aventi titolo;
- consiste nella trasmissione **preventiva e puntuale di dati ed elementi conoscitivi**, da parte del dirigente scolastico, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa.

Sono oggetto di informazione:

- a) tutte le materie **oggetto di confronto** (art.5 c.4);
- b) tutte le materie **oggetto di contrattazione** (art.5 c.4);
- c) le **determinazioni per l'organizzazione degli uffici** e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici (art.5 c.5);
- d) la **proposta di formazione delle classi e degli organici** (art.30 c.10 l.b1);
- e) i **criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei** (art.30 c.10 l.b2);
- f) i **dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo** di cui all'art. 78 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti **e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito** (art.30 c.10 l.b3).

Confronto a livello di istituzione scolastica ed educativa: cosa prevedono gli artt. 6 e 30 del CCNL 2019/21 *(che hanno sostituito interamente gli artt. 6 e 22 del CCNL 2016/18).*

Il Confronto

- Può essere **richiesto dal dirigente scolastico contestualmente all'avvio dell'informazione;**
- Può essere **richiesto dalle RSU o dalle organizzazioni sindacali (anche singolarmente) entro 5 giorni lavorativi dall'informazione.**
- Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri **non può essere superiore a 10 giorni.**
- Al termine del confronto, **è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.**

- Durante il periodo in cui si svolge il confronto **le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.**

Sono oggetto di confronto:

- a) **l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo e ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art.30 c.9 l.b1);**
- b) **i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo e ATA (art.30 c.9 l.b2);**
- c) **i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art.30 c.9 l.b3);**
- d) **la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art.30 c.9 l.b4);**
- e) **i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi (art.30 c.9 l.b5);**
- f) **i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA (art.30 c.9 l.b6).**

Contrattazione a livello di istituzione scolastica ed educativa: cosa prevedono gli artt. 8 e 30 del CCNL 2019/21 (che hanno sostituito interamente gli artt. 7 e 22 del CCNL 2016/18).

Il Contratto integrativo:

- ha **durata triennale** e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. **I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale;**
- contiene **apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica** della loro attuazione;
- **conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto collettivo integrativo;**
- **può essere oggetto di successive interpretazioni autentiche**, anche a richiesta di una delle parti. La procedura di interpretazione autentica si avvia **entro sette giorni** dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di **trenta giorni dall'inizio delle trattative**. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.

La sessione negoziale di contrattazione integrativa è avviata **entro il 15 settembre** e la durata della stessa **non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre**.

Nei primi **trenta giorni del negoziato** relativo alla contrattazione collettiva integrativa le parti **non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette**; compiono, inoltre, **ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo sulle materie demandate**.

Sono oggetto di contrattazione:

- a) **i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro (art.30 c.4 l.c1);**

- b) i criteri per la **ripartizione delle risorse del fondo** per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi (art.30 c.4 l.c2);
- c) i **criteri per l'attribuzione di compensi accessori al personale docente, educativo e ATA** inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento (**PCTO**) e di tutte le risorse relative ai **progetti nazionali e comunitari** eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art.30 c.4 l.c3);
- d) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla **valorizzazione del personale**, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019 - **ex bonus docenti** (art.30 c.4 l.c4);
- e) i criteri per l'utilizzo dei **permessi sindacali** ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i. (art 30 c.4 l.c5);
- f) i criteri per l'individuazione di **fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA**, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art 30 c.4 l.c6);
- g) criteri generali di ripartizione delle risorse **per la formazione** del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti **a livello nazionale con il piano nazionale di formazione dei docenti** (art 30 c.4 l.c7);
- h) i criteri generali per l'utilizzo di **strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio**, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione - art 30 c.4 l.c8);
- i) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle **innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi** e a supporto dell'attività scolastica (art 30 c.4 l.c9);
- j) il personale tenuto ad assicurare i **servizi essenziali relativi alla vigilanza** agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale (art 30 c.4 l.c10);;
- k) i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023 (**tutor e orientatore**) (art 30 c.4 l.c11).

È inoltre oggetto di contrattazione collettiva integrativa a livello di singola istituzione il **Protocollo di intesa per la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali** e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020 validata dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020, nei limiti, con i soggetti e con le modalità ivi previste.

Sono altresì oggetto contrattazione:

- La determinazione degli incarichi specifici al personale ATA (art.54 c.2 CCNL 2019-2021).
- L'indennità di disagio per gli assistenti del primo ciclo (art.77 c.1 CCNL 2019-2021). Remunerazione delle ore di formazione oltre quelle previste dall'art.44 comma 4 del CCNL (art.36 c.7 CCNL 2019-2021).
- I criteri riguardanti le assegnazione alle sedi di servizio su comuni diversi per il personale docente (art.3 c.5 del CCNI sulla mobilità) e per il personale ATA (art.48 c.1 del CCNI sulla mobilità).

Iter di sottoscrizione del Contratto di istituto

➤ **Validità del Contratto**

L'art. 43, comma 3 del Decreto Legislativo 165/2001 (*che stabilisce la validità del contratto se aderiscono i sindacati che rappresentano almeno il 51% dell'area contrattuale*) **vale solo per i contratti nazionali e non si applica per la contrattazione di istituto. Per cui, per la sua validità non è necessario l'accordo del 51% delle parti.**

Occorre ovviamente cercare di definire un testo condiviso dalla maggior parte dei contraenti.

➤ **Eventuale mancato accordo**

• **Parte economica**

- ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi;
- criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori;
- quota delle risorse relative al PCTO e ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
- criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale ed ex bonus docenti.

Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, il dirigente scolastico può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo.

La deliberazione unilaterale non può essere assunta prima che siano trascorsi 45 giorni dall'inizio della sessione negoziale che può essere protratta di ulteriori 45 giorni.

• **Parte normativa**

- sicurezza;
- permessi sindacali;
- flessibilità personale ATA;
- formazione docenti;
- diritto alla disconnessione;
- innovazioni tecnologiche personale ATA;
- servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale;
- risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi tutor e orientatore;
- protocollo di intesa per la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero.

Qualora, decorsi 30 giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate.

➤ **Raggiunto l'accordo**

L'ipotesi di contratto di istituto, **corredata di relazione illustrativa del DS e di relazione tecnico-finanziaria a firma del DSGA, viene trasmessa entro 10 giorni ai revisori per dei conti** per espletare il **solo** controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri:

- se **entro 15 giorni** giungono rilievi la trattativa deve essere ripresa **entro 5 giorni**.
- **trascorsi 15 giorni senza rilievi** si passa alla sottoscrizione definitiva del contratto.

Il testo del contratto integrativo viene trasmesso, per via telematica ed **entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva, all'ARAN e al CNEL.**

SOLO PER GLI ISTITUTI CON PIÙ DI 200 DIPENDENTI

L'amministrazione scolastica trasmette **entro 10 giorni** l'ipotesi di contratto integrativo, corredata da un'apposita relazione tecnico-finanziaria e da una relazione illustrativa certificate dagli organi di controllo, al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato, **che ne accertano congiuntamente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, la compatibilità economico-finanziaria.**

Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.